



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

ORDINANZA SINDACALE

N. 10/2020 del 12/03/2020

OGGETTO: TEMPORANEE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID19 INERENTI I MERCATI CITTADINI

Settore Segretario Generale

Servizio SERVIZIO AUTONOMO UFFICI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE – UFFICIO DI GABINETTO

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'art. 3;

VISTO il D.L. 02/03/2020 n. 9 avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" ed in particolare l'art. 35 ove si prevede che: "a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 ,9 e 11 marzo 2020 che hanno l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica;

TENUTO PRESENTE che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020 ha valutato il COVID-19 come una situazione pandemica;

VISTO il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, all'interno della Città di Sesto San Giovanni e dell'intera area metropolitana milanese;

RITENUTO necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva da COVID-19 individuando precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

CONSIDERATO che, in relazione alle funzioni e attività del Comune di Sesto San Giovanni e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 coerenti con l'impostazione dei DPCM citati, nel rispetto del limite posto dall'art. 35 del D.L. 02/03/2020 n. 9;

RITENUTO quindi di disporre per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica la sospensione totale sino al giorno 03 aprile 2020 incluso, di tutti i mercati cittadini e dei posteggi isolati, per tutte le tipologie di attività;

VISTO l'art. 50 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

la sospensione di tutti mercati settimanali scoperti cittadini e di tutti i posteggi isolati, per tutte le tipologie di attività, a far tempo da sabato 14 marzo fino a venerdì 3 Aprile 2020 compreso

ORDINA ALTRESI'

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge

Di trasmettere il seguente provvedimento a:

1. Ministero della Sanità;
2. Presidenza Regione Lombardia;
3. Prefettura di Milano;
4. Comando dei Carabinieri;
5. Guardia di Finanza;
6. Comando di Polizia di Stato;
7. Comando di Polizia Locale;
8. Asst di Milano;
9. Asst distretto di Sesto San Giovanni.

AVVERTE CHE

– la presente ordinanza ha decorrenza da sabato 14 marzo fino a venerdì 3 Aprile 2020 compreso;

– ai sensi degli art. 21 bis e 21 ter della L. 241/90 il presente provvedimento acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile;

– si provvede all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge;

– l'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, a tutte le forze dell'ordine e ai presidi sanitari;

– il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all'art. 650 del Codice Penale;

– contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio

Allegati:

IL SINDACO
Documento firmato digitalmente
(ROBERTO DI STEFANO ROBERTO DI
STEFANO)